



PROVVEDIMENTO DI REVOCA E ANNULLAMENTO GARA

Premesso che

- Con avviso pubblicato, sul proprio sito web, in data 29/11/2017 l'Ente Autonomo Volturno (E.A.V.) S.r.l. indiceva la gara per "la locazione di locali commerciali ed aree esterne disponibili presso la stazione di Pratola Ponte della linea Napoli - Baiano", prevedendo quale criterio per la relativa aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa.
- Alla gara partecipavano due Imprese: la società World Parking Srl e la società Filiù S.F.G. S.r.l
- con verbale del 08/01/18 veniva esclusa la ditta World Parking Srl, avendo la stessa riportato nelle'offerta tecnica anche l'offerta economica;
- La Filiù S.F.G. S.r.l. veniva ammessa ed otteneva un punteggio totale di 80/100;
- In data 10/01/2018 veniva emanato provvedimento di aggiudicazione a favore della ditta Filiù S.F.G. S.r.l., con un canone annuo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
- E' principio pacifico, nella vigenza del vecchio codice dei contratti ma applicabile anche al D.Lgs. 50/2016 che *"fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (ora non vi è più l'aggiudicazione provvisoria) rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Cons. Stato VI, 6 maggio 2013, n. 2418). E' stato altresì precisato che pure dopo l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116) atteso che l'Amministrazione risulta essere titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova*

valutazione dell'interesse pubblico originario. In tale contesto, pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, risulterebbe legittimo un provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (III, 30 luglio 2013, n. 4026)"

- l'avviso di gara espressamente prevedeva che *"la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile [...] di non aggiudicare la stessa [...]"*
- il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art.21-quinquies l. 241/90 e succ. mod., sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione appaltante (cfr. Cons. Stato III sez. 5026/2016)

considerato peraltro che

- recentemente è stato affermato che *"Un'esegesi e un'applicazione della disposizione in esame che siano coerenti con i principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l'imparzialità e la proporzionalità) impongono la lettura e l'attuazione della norma secondo i canoni stringenti di seguito enunciati: a) la revisione dell'assetto di interessi recato dall'atto originario dev'essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell'atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell'emanazione dell'atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario; d) la motivazione della revoca dev'essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.*
- Da un'istruttoria compiuta è emersa la circostanza che la società Filiù S.F.G. srl è aggiudicataria di quattro differenti affidamenti per la gestione bagni pubblici nelle stazioni di: 1) di Napoli Porta Nolana, 2) Napoli Montesanto, 3) Sorrento e 4) Piano di Sorrento, per

i quali riversa in una grave situazione di morosità atteso che, ad oggi, non ha provveduto ai relativi pagamenti.

- Infatti risultano, ad oggi, pregresse morosità relative al mancato pagamento di euro 34.079,50. In particolare per i quattro differenti affidamenti la società non ha mai provveduto a pagamenti neanche in modo parziale.
- le suindicate morosità hanno ad oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione relativi alla gestione dei bagni pubblici nelle stazioni di Napoli Porta Nolana, Napoli Montesanto, Sorrento e Piano di Sorrento

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- la revoca dell'aggiudicazione alla Filiù S.F.G. S.r.l. inerente "la locazione di locali commerciali ed aree esterne disponibili presso la stazione di Pratola Ponte della linea Napoli - Baiano"
- l'annullamento della gara per la locazione di locali commerciali ed aree esterne disponibili presso la stazione di Pratola Ponte della linea Napoli - Baiano.

20-06-2018

ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.l.
APPROVVIGIONAMENTI, LOGISTICA

(Dott. Filippo Porzio)

ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.l.
Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Umberto De Gregorio)